

Come funziona il credito d'imposta per la mediazione

[Alberto Di Vita](#)



Imposte e
Tasse

Può essere utilizzato dal cittadino in compensazione o in diminuzione: in entrambi i casi, occorre aspettare un'apposita comunicazione del Ministero della Giustizia.

La mediazione è un'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti contrapposte nella ricerca di un accordo per la **composizione di una controversia**. In Italia, per talune materie, la mediazione è diventata obbligatoria dal 2011, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2010.

L'esigenza di rendere **obbligatoria** la mediazione nasce dall'obiettivo di snellire il sistema giudiziario e di offrire al cittadino uno strumento per risolvere le controversie con tempi più brevi.

La riforma ha posto a carico delle parti l'onere di **pagare il mediatore** (fermo restando il rapporto con i **propri avvocati**). Per alleviare questa nuova imposizione, il legislatore ha previsto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione (art. 20 D.Lgs. 28/2010). Il credito d'imposta copre esclusivamente le spese del mediatore, nei **limiti di 500 euro** per evento e solo nel caso in cui la mediazione si concluda con successo. Nel caso di insuccesso della mediazione, invece, il credito d'imposta non potrà superare 250 euro.

Dato che le tariffe del mediatore dipendono dal **valore della causa**, il credito d'imposta è sufficiente ad abbattere i relativi costi per controversie di importo inferiore a 25.000 euro. In molti si chiedono, però, come funziona concretamente il credito d'imposta. A ben vedere, la causa in mediazione si dovrebbe concludere rapidamente, ma in realtà ciò non avviene quasi mai perché arrivano in mediazione anche **situazioni molto complesse**. Accade sovente che alla fine dell'anno, e quindi del periodo di imposta, il cittadino che ha pagato la parcella del mediatore non sia ancora in condizione di determinare il proprio credito di imposta. Ciò succede quando la causa non si è ancora conclusa, lasciando l'alea del successo cui si accompagna la determinazione del credito.

Per risolvere il problema e prevenire utilizzi indebiti, l'art. 20 del decreto disancora il credito d'imposta dal consolidato principio di cassa. Il credito, infatti, è fruibile solo a partire da un'apposita **comunicazione del Ministero della Giustizia** entro il 30.05 di ogni anno. Qualora la comunicazione pervenga dopo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito sarà usufruibile indicandolo nelle **dichiarazioni successive** (rigo G8 del 730 o CR13 del modello Redditi PF).

Il credito potrà poi essere speso in **compensazione** F24 nonché, per le sole persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in **diminuzione** delle imposte sui redditi.